

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Umbria Perugia  
Sezione I - Sentenza del 28/8/2023 - n. 273

- sull'appello n. 310/2022 depositato il 27/12/2022

proposto da

M. Spa - (...)

Difeso da - (...) ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Terni

elettivamente domiciliato presso comune.terni@postacert.umbria.it

xx - (...)

Difeso da

xxx - (...)

xx - (...)

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 114/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 1 e pubblicata il 12/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

M. spa concessionaria per la riscossione entrate del Comune di Terni notificava a P.A. avviso di accertamento anni di imposta 2017-2018 - 2019 e 2020 per infedele denuncia TARI accertando la superficie da sottoporre a tassazione in mq. 374 anzichè in mq. 300 come dichiarato dal contribuente per un immobile ( V.F. ) situato in Comune di Terni, Via U. n. 2 e richiedendo la differenza di imposta non versata per complessivi Euro 277,45 oltre sanzioni e interessi.

Avverso l'avviso il contribuente proponeva ricorso eccependo la mancanza del presupposto impositivo in quanto immobile di interesse artistico e storico, che dimorava a far data dal 2015 stabilmente in un ulteriore immobile, che l'immobile non produceva rifiuti e quindi a norma dell'art.8 del Regolamento TARI non era soggetto al tributo.

La CTP di Terni con sentenza n.114/2022 depositata il 12.10.2022 ha accolto il ricorso ritenendo che l'immobile è esente da TARI ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale perché di interesse storico culturale, che il ricorrente dimora in abitazione diversa, che è irrilevante l'allaccio idrico ed elettrico essenziale per una conservazione e manutenzione dell'immobile.

La società concessionaria propone appello argomentando che i primi giudici hanno applicato in maniera errata l'art. 1 comma 641 primo periodo della L. n. 147 del 2013 istitutiva della TARI in base al quale il presupposto del tributo è il semplice possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti, che come statuito da Cassazione rileva al fine del sorgere dell'obbligo la potenzialità del locale a produrre rifiuti, che l'inidoneità del locale a produrre rifiuti deve essere provata dal contribuente. Argomenta che oggetto dell'atto impositivo è l'infedele dichiarazione per un immobile dichiarato da controparte solo per 300 mq., che la Corte di giustizia tributaria di primo grado con una sentenza successiva ha respinto un analogo ricorso di controparte per la stessa fattispecie per l'annualità 2016.

Chiede pertanto di accogliere l'appello e in riforma della sentenza appellata riconoscere valido l'accertamento con vittoria di spese da distrarsi al difensore antistatario

Resiste P. controdeducendo che l'appello di M. è inammissibile perché notificato, in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. n. 546 del 1992, a mezzo pec in formato pdf anziché in formato nativo digitale, che è inammissibile per difetto di specificità dei motivi riproponendo doglianze già ampiamente rigettate in primo grado come quella dell'accertamento che avrebbe ad oggetto una " infedele dichiarazione " che non consentirebbe le eccezioni contestate nel ricorso introduttivo. Sostiene altresì di aver provato l'incapacità dell'immobile a produrre rifiuti con esclusione da TARI. Ripropone infine la censura sulla illegittimità delle sanzioni spiegata in primo grado. Chiede in conclusione di rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.

#### *Motivi della decisione*

Il Collegio letti e valutati i motivi di appello, le controdeduzioni e le precisazioni del resistente rassegnate in aula ritiene che l'appello della concessionaria M. s.p.a. non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

L'art. 1 comma 641 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 ha individuato il presupposto del tributo nel possesso di un immobile potenzialmente suscettibile di produrre rifiuti. Il Comune di Terni con funzione espressamente delegata ha emanato il Regolamento Comunale nel quale all'art. 6 comma 1 ribadisce il presupposto così come individuato dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e al comma 4 precisa che la presenza anche di una sola utenza domestica attribuisce all'immobile l'attitudine a produrre rifiuti.

Tali prescrizioni generali incontrano però il limite fissato dal Regolamento stesso che all'art.8 prevede "l'esclusione per inidoneità a produrre rifiuti" stabilendo che non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Il Collegio ritiene che l'immobile in questione possa godere dell'esclusione prevista dall'art. 8 per le seguenti considerazioni:

- l'immobile, V.F., ha una particolare natura attestata dal Ministero del Beni culturali che con decreto del 9.3.1999 che lo ha dichiarato immobile di particolare interesse storico, sottoponendolo a tutte le disposizioni di tutela contenute nella L. n. 1089 del 1939.
- è destinato ad un uso particolare in quanto sottoposto al "vincolo" trascritto in Conservatoria dei Registri Immobiliari
- da dicembre 2015 non è abitato dal P. e quindi di fatto non produce rifiuti urbani
- non ha allaccio alla rete del gas, non ha cucina ed è privo di arredi circostanze che, unite alla natura vincolata dell'immobile, non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti
- l'allaccio alla rete elettrica e all'acqua sono indispensabili proprio per adempiere all'obbligo a carico di P., "custode ex lege", di manutenzione e conservazione dell'immobile

Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio ritiene che l'immobile in questione è escluso da TARI e per l'effetto respinge l'appello della concessionaria; le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 300 ( trecento ) oltre accessori.

Conclusione

Perugia il 14 giugno 2023.